

Originale della sentenza	€	48,00
Originale sentenza esecutiva	€	48,00
Copie sentenze per notifica	€	96,00
Diritti di cancelleria	€	40,44
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>232,44</b>
Il Direttore della Segreteria		

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**  
**SICILIANA**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Luciana SAVAGNONE	Presidente
Dott. Giuseppa CERNIGLIARO	Consigliere – relatore
Dott. Igina MAIO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A N. 58/2017**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **63130** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

**Iudica Maria Adriana**, nata a Niscemi il 31.5.1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Galfo del Foro di Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Modica nella via Sacro Cuore n. 114/b.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 16 novembre 2016, il relatore, dottoressa Giuseppa Cernigliaro, il Pubblico Ministero, dottoressa Maria Concetta Carlotti, l'avvocato Alessandra Muscia (in sostituzione dell'Avv. Galfo) per la convenuta;

**Esaminati** gli atti e i documenti di causa;

**Ritenuto** in

**F A T T O**

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 2 marzo 2016, la Procura regionale ha citato in giudizio la Signora Iudica Maria Adriana, nella qualità di supplente del direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'istituto di istruzione secondaria superiore "Leonardo da Vinci" di Niscemi, all'epoca dei fatti contestati,

chiedendone la condanna alla rifusione, in favore del predetto istituto, della somma di euro 14.250,00, oltre rivalutazione ed interessi.

La Procura attrice rappresentava di avere ricevuto una segnalazione di danno, da parte del dirigente scolastico del menzionato istituto, nella quale si riferiva che il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dei riscontri effettuati sulla contabilità della scuola, aveva rilevato un ammanco complessivo di € 14.250,00 imputabile a tre annualità (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), dovuto alla mancata contabilizzazione delle somme corrisposte dagli alunni per la partecipazione alle gite scolastiche, per le quali non erano state assunte le relative reversali di incasso.

La *notitia damni* evidenziava che la Iudica, che all'epoca svolgeva l'attività di D.S.G.A. (direttore dei servizi generali ed amministrativi) dell'istituto, non aveva riversato nei conti dell'istituto le somme riscosse per viaggi d'istruzione, corrisposte in contanti dagli alunni e consegnate ai professori, mentre aveva provveduto a pagare le fatture in favore delle agenzie di viaggio incaricate mediante mandati imputati ai fondi della scuola.

A seguito dell'invio dell'invito a dedurre, pervenivano le deduzioni difensive della Iudica il cui tenore, però, non era ritenuto dal Pubblico ministero, idoneo a supportare l'archiviazione del caso. Per tale ragione, la suddetta veniva convenuta in giudizio per sentirne dichiarare la responsabilità, a titolo di dolo, per gli ammanchi contestati con condanna alla rifusione in favore dell'istituto scolastico danneggiato.

La Procura regionale evidenziava altresì che per i medesimi fatti, nei confronti della convenuta era in corso presso il Tribunale di Gela un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81, 314 e 640 c.p.

La Iudica si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avv. Ignazio Galfo, con memoria depositata il 25 ottobre 2016, rappresentando di non avere mai preso parte direttamente alla raccolta delle somme corrisposte dagli alunni in quanto a ciò provvedevano i docenti che poi li facevano avere ad un assistente amministrativo, tale Alma Antonino; riferiva altresì che era

invalsa una prassi presso l'istituto scolastico, dalla stessa non condivisa, in ordine alle modalità operative da seguire per la riscossione delle quote di partecipazione alle gite.

Nello specifico, confutava le deduzioni della Procura attrice sostenendo la genericità e l'indeterminatezza delle contestazioni, l'assenza di prova del danno e la sua errata quantificazione, non essendo stato scomputato l'importo posto a carico dell'istituto scolastico; a tal fine, produceva copia delle ricevute dei versamenti da lei personalmente curati negli anni in contestazione ed affermava che delle rimanenti quote non possedeva le relative ricevute di versamento in quanto di ciò si era occupato l'assistente Alma Antonino.

Affermava, ancora, che nei propri confronti non era stata esercitata l'azione penale ed evidenziava la concorrente responsabilità del Dirigente scolastico, cui compete la firma dei documenti contabili, e dell'assistente Alma Antonino, dei quali chiedeva venisse disposta la chiamata in causa.

Nel merito, chiedeva la propria assoluzione e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

Chiedeva inoltre che fosse disposta la prova per testi sulle circostanze addotte a propria discolta e che fosse ordinata al dirigente scolastico l'esibizione della documentazione contabile, elencata in memoria, utile a confutare le tesi della Procura attrice.

All'udienza del 16 novembre 2016, il Pubblico ministero ha confermato la domanda proposta con l'atto di citazione e il difensore della convenuta si è riportato agli atti difensivi evidenziando la buona fede della propria assistita e la responsabilità in materia contabile tanto del Dirigente scolastico quanto dell'assistente amministrativo Alma Antonino, del cui operato la Iudica si era fidata.

La causa è stata quindi posta in decisione.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

**1.**La pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio dalla Procura regionale trae origine dalla asserita non corretta gestione contabile delle gite di istruzione ad opera del D.S.G.A.

dell'istituto "Leonardo da Vinci" di Niscemi per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. In particolare, il pubblico ministero ha imputato all'odierna convenuta di non avere emesso le reversali per l'incasso delle quote di partecipazione ai viaggi di istruzione versate dagli studenti. L'importo contestato è stato determinato, in conformità alle risultanze delle verifiche eseguite dai revisori dei conti del menzionato istituto scolastico (richiamate nell'atto di citazione), in euro 14.250,00, somma pari, nel complesso, alle quote unitarie dovute dagli alunni per ogni singola iniziativa moltiplicate per il numero dei partecipanti a ciascuna gita di istruzione. I suddetti revisori non avevano infatti riscontrato agli atti la documentazione relativa alla contabilizzazione di tali entrate mentre era certo l'avvenuto svolgimento dei viaggi d'istruzione e il pagamento dei mandati alle agenzie di viaggio per i servizi prestati.

**2.** In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare la richiesta, formulata dalla convenuta, di chiamata in causa del dirigente scolastico e dell'assistente amministrativo Alma Antonino, le cui posizioni ritiene vadano accomunate alla propria in relazione alle contestazioni della Procura istante.

La richiesta non può essere accolta, tenuto conto del divieto introdotto dal primo comma dell'art. 83 del D.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), applicabile *ratione temporis* alla controversia in esame.

**3.** Va parimenti disattesa la richiesta formulata dalla difesa della convenuta volta all'acquisizione di prova testimoniale.

Sebbene l'art. 98 del Codice di giustizia contabile preveda la possibilità di disporre l'assunzione di prove per testi per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione, si ritiene che, nella fattispecie in esame, gli invocati mezzi istruttori non siano essenziali al fine di decidere, tenuto conto del più che sufficiente materiale probatorio acquisito al fascicolo processuale.

Analogamente, per le medesime ragioni, il richiesto ordine di esibizione di documenti a

carico del dirigente scolastico non appare conducente per la definizione del giudizio.

4. Nel merito, in ordine alla sussistenza del danno, si rileva, sulla scorta degli accertamenti condotti dai revisori dei conti (nota del 27.5.2015 inviata alla Procura regionale – aff. n. 12) che le quote a carico degli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione per il periodo compreso tra l'8 febbraio 2012 e il 5 marzo 2014, riepilogate nella tabella di cui all'affogliato n. 16 ed ascendenti complessivamente ad euro 14.250,00, non risultano essere state incamerate al bilancio dell'istituzione scolastica. L'organo di revisione non ha infatti riscontrato alcuna reversale di incasso per le gite ricadenti nel suddetto periodo.

Le contestazioni mosse dalla difesa circa la quantificazione del danno, dal quale non sarebbe stata scomputata la quota a carico della scuola, non colgono nel segno. Va infatti rilevato che il computo eseguito dalla Procura attrice (che ha ripreso quello effettuato dal Collegio dei revisori) non si riferisce alla mancata corrispondenza tra il totale della spesa complessiva sostenuta per i viaggi di istruzione e l'omessa entrata (assumendola cioè di pari importo all'uscita) ma al solo mancato incasso delle quote di spettanza degli studenti.

A tal riguardo, i documenti prodotti dalla convenuta non sono in alcun modo utili a sostenerne le tesi difensive in quanto non si riferiscono alle gite di istruzione bensì ad altre iniziative, quali i progetti di *stage* (bollette nn.128, 418 e 437) e la settimana della cultura scientifica – progetto Archimede (bolletta n. 1158).

La riconducibilità del danno al comportamento dell'odierna convenuta è indubbia, dato il ruolo che la stessa rivestiva all'epoca dei riferiti accadimenti. La Iudica svolgeva infatti, quale supplente, le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.) dell'istituto scolastico "Leonardo da Vinci" di Niscemi.

A mente del regolamento interministeriale n. 44 del primo febbraio 2001, recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", il D.S.G.A. e il dirigente scolastico provvedono ad apporre la propria firma sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento (artt. 10 e 12); con riguardo alle predette scritture

contabili, il D.S.G.A. svolge le funzioni di proponente. Ancora, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, vi è un obbligo decennale di conservazione delle reversali e dei mandati completi dei relativi allegati.

A nulla valgono, quindi, le eccezioni formulate dalla difesa circa l'estraneità della convenuta alle vicende in commento.

Quanto all'elemento psicologico, il Collegio ritiene non sufficientemente provato il dolo della convenuta.

Il Pubblico ministero asserisce, infatti, che verosimilmente la Iudica, non avendo contabilizzato all'entrata dell'istituzione scolastica le quote pagate dagli studenti, le abbia illecitamente distratte a proprio vantaggio. Tali asserzioni tuttavia non sono sorrette dalle evidenze agli atti.

Peraltro, dagli atti processuali non appare del tutto lineare il meccanismo con cui si procedeva alla riscossione delle quote e, al riguardo, la comparsa di costituzione della convenuta riferisce di una prassi non conforme alle disposizioni del menzionato decreto interministeriale.

Tali elementi di incertezza non consentono quindi di addebitare alla Iudica un comportamento doloso nei termini prospettati dalla Procura attrice.

L'elemento psicologico riferibile alla convenuta va allora ricondotto alla colpa grave, per non avere doverosamente assolto le proprie funzioni e per avere negligenemente ignorato i basilari principi di contabilizzazione delle entrate e delle spese, procurando così un danno erariale all'istituto "Leonardo da Vinci".

Ricostruito in tal modo l'apporto della funzionaria nella causazione del danno, emerge la concorrente responsabilità, nella vicenda in esame, del dirigente scolastico.

Le riportate "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" attribuiscono difatti alla figura del dirigente un ruolo determinante in materia di gestione economico-finanziaria, in considerazione anche della spiccata autonomia,

organizzativa e finanziaria, di cui godono le predette istituzioni.

Nella fattispecie, il dirigente scolastico non ha ritenuto anomalo il fatto di non avere mai firmato (per tre anni scolastici consecutivi) alcuna reversale di incasso delle quote versate dagli studenti per la partecipazione alle gite di istruzione e neppure in sede di approvazione del conto consuntivo annuale egli si è avveduto dell'omessa contabilizzazione di tali entrate. La doverosa attività di impulso e di controllo del dirigente scolastico avrebbe certamente posto fine con immediatezza alla condotta gravemente negligente del D.S.G.A. che è stata, invece, rilevata, a distanza di anni, esclusivamente dall'Organo di revisione.

Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto che il dirigente scolastico non è stato evocato nel presente giudizio, a mente dell'art. 83, secondo comma, del D.Lgs. n. 174/2016, il Collegio ritiene di dovere porre a carico della convenuta solo una parte del danno contestato, quantificandolo equitativamente in euro 10.000,00 comprensivi di rivalutazione sino alla data di deposito della sentenza e, pertanto, la condanna al risarcimento del danno erariale, in favore dell'istituto scolastico "Leonardo da Vinci" di Niscemi, pari a € 10.000,00, comprensivo di rivalutazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

**4.** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62130** del registro di segreteria,

#### **condanna**

**Iudica Maria Adriana** al pagamento, in favore dell'istituto scolastico "Leonardo da Vinci" di Niscemi della somma di euro 10.000,00 (euro diecimila), comprensiva di rivalutazione oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì la predetta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 98,56 (euro novantotto/56).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 novembre 2016.

L'estensore

Il Presidente

F.to Giuseppa Cernigliaro

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 30 dicembre 2016

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele